



Treviso, 16 aprile 2020

 A quanti interessati
 LORO SEDI

Oggetto: tipologie di mascherine da considerare corrette per l'utilizzo lavorativo e per quello della collettività generale, in relazione al contenimento del rischio di trasmissione di SARS-COV-2

Giungono allo scrivente Servizio numerose richieste di chiarimento circa la tipologia di "mascherine" da adottare negli ambienti di lavoro e in quelli di vita in questo frangente della epidemia di COVID-19.

Il "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14/03/2020, al punto 6 stabilisce che *"qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie."*

Entra nel merito il Decreto Legge del 17/03/2020 n°18 (c.d. "cura Italia"), art. 16 i cui due commi definiscono l'ambito dei lavoratori e quello degli individui

- 1) Il comma 1 definisce che, fino al termine dello stato di emergenza, *"per i lavoratori [...] sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9"*. Tale ultimo D.L. chiarisce che sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi per gli ambienti di lavoro il livello di protezione minima è dato da una mascherina che abbia ricevuto l'approvazione dell'ISS, e tale requisito deve essere documentabile.
- 2) Il comma 2 prevede invece che *"gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio."*

L'Istituto Superiore della Sanità nel comunicato stampa del 01/04/2020, specifica che le mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga senza la validazione dello stesso Istituto, non sono considerate né dispositivi medici né dispositivi di protezione individuale ma sono destinate in generale alla collettività.

E' opportuno sottolineare in questo particolare momento che l'utilizzo della mascherina per limitare la dispersione di goccioline di saliva va incoraggiato in ogni caso, al di là del necessario rispetto delle distanze sociali, risultando, se adeguatamente utilizzata, un mezzo di contrasto ulteriore alla trasmissione del virus.

Il Direttore f.f.
 Dirigente Chimico
 Dott. Enrico Contéssotto